



La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/12/2023 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice

in data 21/12/2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- sull'appello n. 147/2023 depositato il 10/01/2023

proposto da

Maxappalti Srl - 12382481005

Difeso da

Loris Leoni - LNELRS67L09E472F

Benedetto Longino Lombardi - LNGBDT68D07F839Y

ed elettivamente domiciliato presso studioleonil@odcec.fr.legalmail.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

Difeso da

Antonino Magliulo - MGLNNN74C23L259V

ed elettivamente domiciliato presso avv.antoninomagliulo@legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 7091/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 10 e pubblicata il 13/06/2022

Atti impositivi:

- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776201900023538000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776201900023538000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776201900023538000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776201900023538000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/0031503049/000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/0064044557/000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/0103133366/000 □2.779 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097/2019/0136336689/000 ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO

La società **MAXIAPPALTI SRL** impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 7091 del 13.06.2022 con la quale è stato **respinto il ricorso** proposto nei confronti dell'**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ROMA**, avverso l'intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900023538000, nonché le cartelle di pagamento sottese: n. 097/2019/0031503049/000; n. 097/2019/0064044557/000; n. 097/2019/0103133366/000; n. 097/2019/0136336689/000.

1. L'appellante impugna la sentenza sollevando i seguenti motivi:

- 1) nullità della sentenza in quanto la motivazione è assolutamente apparente;
- 2) mancato accoglimento della richiesta di illegittimità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo difensore del libero foro;
- 3) inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento perché mai ritualmente notificate;
- 4) e 5) motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi all'illegittimo utilizzo dell'iscrizione ipotecaria e relativa comunicazione per crediti inferiori a 20.000,00 euro;
- 6) mancato pronunciamento della sentenza in ordine all'eccezione di illegittimità relativa all'utilizzo dell'indirizzo PEC non presente in un pubblico elenco;
- 7) illegittimo rigetto dell'eccezione in ordine alla decadenza e prescrizione;
- 8) nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione;
- 9) sproporzione tra il credito oggetto della pretesa tributaria e il valore dell'immobile destinatario dell'iscrizione ipotecaria;
- 10) legittimità costituzionale con riferimento alla norma che regola "gli oneri di riscossione", l'art. 9 del D.Lgs n. 159/2015 (che ha sostituito l'art. 17 d.lgs n° 112/1999);
- 11) lesione del diritto di difesa in ordine al termine di 30 giorni previsto per il pagamento dell'importo rispetto al termine (più lungo) di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto;
- 12) disconoscimento della data di notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 del DPR 602/1973 e delle cartelle di pagamento;

13) e 14) motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi alla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata allegazione della cartella di pagamento e mancanza del prospetto del calcolo degli interessi e compensi di riscossione;

15) ingiusta condanna alle spese

2. Si costituisce in giudizio l'appellata che controdeduce respingendo tutti i motivi di impugnazione.

3. Entrambe le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive argomentazioni difensive con vittoria di spese.

4. L'appellante deposita il pagamento delle prime 2 rate (ottobre e novembre 2023) relative al piano rateale predisposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma seguito di presentazione dell'istanza di definizione agevolata alla rottamazione quater presentata dalla contribuente.

5. L'art. 1, comma 197, della legge 197/2022, dispone come segue: *<< Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata >>.*

6. Il successivo comma 198, prevede: *<< Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate >>.*

7. Nel caso in esame, il contribuente ha dato prova di aver adempiuto correttamente a quanto previsto dalla normativa in materia di definizione agevolata della controversia. L'Agenzia delle Entrate non formula alcuna osservazione nel merito della documentazione prodotta.

Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 197/2022, dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2023

IL PRESIDENTE RELATORE

Ugo Maria Fantini